



COMUNE DI LUMEZZANE
Provincia di Brescia

25 - SERVIZIO RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE N. 50 DEL 14/05/2026

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRETTO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI MINIMI QUOTA ANNO 2026 DELL'ASSESSORE GNUTTI CLAUDIO.

L'anno duemilaventisei il giorno quattordici del mese di maggio

IL DIRIGENTE

Richiamati:

- il decreto del Sindaco n. 1 del 02/07/2024 di conferimento degli incarichi al Segretario Generale, tra i quali è compreso il Servizio Risorse Umane;
- il decreto dirigenziale n. 26 del 23/12/2025 di conferimento incarico di Elevata Qualificazione del Servizio Risorse Umane alla dott. Lillo Marina, responsabile del presente procedimento;
- lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione di C.C. n. 79 del 10/10/1991 e modificato, da ultimo con deliberazione di C.C. n. 55 del 29/09/2022;
- a deliberazione di C.C. n. 72 del 29/12/2025, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028;
- la deliberazione di C.C. n. 73 del 29/12/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2026-2028;
- la deliberazione di G.C. n. 2 del 13/01/2026 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 12/03/2026 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione del Comune di Lumezzane relativo al triennio 2026-2028;

Dato atto che con decreto del Sindaco n. 01 del 02.07.2024 la sottoscritta è stata nominata, fra l'altro, Dirigente del Settore Ambito del Segretario generale, comprendente il servizio Risorse Umane, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 97, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

Richiamate le seguenti disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali":

- articolo 107 commi da 1 a 6, che dispone in merito a funzioni e responsabilità della dirigenza degli enti locali;
- articolo 109 comma 2, che dispone in merito al conferimento di funzioni dirigenziali ai responsabili degli uffici e dei servizi, negli enti locali privi di dirigenza;

- articolo 147-bis, che dispone in merito al controllo di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- articolo 183, che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- articolo 184, che dispone in materia di liquidazione della spesa da parte degli enti locali;
- articolo 191, che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese in genere da parte degli enti locali;
- articolo 192, che dispone in materia di determinazioni a contrattare e relative procedure di affidamento da parte degli enti locali;

Richiamato l'articolo 86, commi 1 e 2 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (T.U.E.L.), il quale così dispone:

“1. L'amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, per i presidenti di provincia, per i presidenti di comunità montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, per i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, per i presidenti dei consigli provinciali che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del presente testo unico. La medesima disposizione si applica per i presidenti dei consigli circoscrizionali nei casi in cui il comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e per i presidenti delle aziende anche consortili fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 81.

2. Agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1 l'amministrazione locale provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili. Con decreto dei Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfettarie in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico [...]”.

Richiamato il decreto adottato di concerto dai Ministri dell'Interno, del Lavoro e della Previdenza Sociale e del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica il 25 maggio 2001 n.15, che ha disciplinato i contributi previdenziali dei “lavoratori autonomi” che ricoprono le cariche degli enti locali previste dal primo comma dell'articolo 86 succitato, stabilendo al secondo comma che gli enti locali versano quote forfettarie annuali, da pagare mensilmente, a favore delle forme pensionistiche presso le quali i predetti soggetti erano iscritti o continuano ad essere iscritti alla data di conferimento del mandato, da determinare, in riferimento a ciascun istituto di previdenza ed assistenza, secondo i criteri di cui all'art. 2.

In particolare, l'articolo 2 del citato D.M., con specifico riferimento ai commercianti ha determinato la quota forfettaria annuale in base al reddito minimo ed all'aliquota contributiva considerati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ai fini dei versamenti previdenziali, assicurativi e assistenziali;

Considerato che questo Ente, conformandosi all'orientamento giurisprudenziale della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo della Regione Lombardia, (Cfr. Deliberazione 95/2014/PAR) e al conforme parere del Ministero dell'Interno del 9 aprile, secondo cui l'art. 86, secondo comma, TUEL può trovare applicazione solo quando il lavoratore autonomo che ricopre una delle cariche previste dal primo comma si astenga del tutto dall'attività lavorativa; circostanza che il lavoratore autonomo ha l'onere di comprovare rilasciando all'ente locale un'attestazione in cui dichiara la sospensione dell'attività in costanza di espletamento del mandato amministrativo, nonché notificando la medesima dichiarazione all'ente previdenziale, ha sospeso il versamento degli oneri contributivi previdenziali nei confronti degli amministratori in carica che non risultavano sospesi dai rispettivi albi di appartenenza;

Dato atto che:

- In data 14 agosto 2023 la Corte di Cassazione – Sez. Lavoro – ha pronunciato l'Ordinanza numero 24615/2023 – R.G. numero 1544/2018, statuendo che “ [...] per i liberi

professionisti impegnati in funzioni pubbliche elettive, la tutela al mantenimento del posto di lavoro – da intendersi estensivamente come mantenimento dell'attività lavorativa – diviene effettiva solo se agli stessi, da un lato, è consentita la prosecuzione degli incarichi professionali e, dall'altro, è attribuito il beneficio previdenziale in discussione, a compensazione della ridotta capacità di contribuzione [...]" ha consentito, pertanto, la prosecuzione dell'attività professionale e il versamento in capo all'ente degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi.

- Di analogo tenore l'Ordinanza numero 18396/2024 – R.G. numero, ove, in particolare, è stato sottolineato che “[...] il primo comma dell'articolo 86 TUEL pone a carico dell'amministrazione locale il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi, ai rispettivi istituti, per gli amministratori che, durante il mandato elettorale, richiedono l'“aspettativa non retribuita”. Si tratta, con riferimento a quest'ultima, di una condizione che, all'evidenza, può riguardare esclusivamente i “lavoratori dipendenti”, cui solo è riferibile l'istituto dell'aspettativa non retribuita. Da ciò consegue, prima ancora di ogni considerazione di ordine sistematico, che la disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo in commento, nella parte in cui stabilisce il versamento “allo stesso titolo” per gli amministratori locali che “non siano lavoratori dipendenti”, non può intendersi come volta a stabilire, anche per i lavoratori autonomi, la condizione di cui al primo comma (cioè l'aspettativa non retribuita), semplicemente perché detto presupposto è inconcepibile per i lavoratori che non siano dipendenti. L'espressione “allo stesso titolo” dell'art.86, co.2 mira a chiarire solo che, anche per i lavoratori autonomi, il versamento ha la medesima “causale” di quello previsto per i lavoratori subordinati e che, quindi, ha ad oggetto gli “oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi” dovuti alle Casse previdenziali di appartenenza dei professionisti.
- Tale esegesi dell'art.96 comma co.2 TUEL risponde ad una ratio di attuazione del principio di cui all'art.51 co.3, Cost. di sostegno dell'Ordinamento ai soggetti chiamati a svolgere funzioni pubbliche elettive, cui deve essere garantito il diritto di dedicare, ad esse, il tempo necessario al loro adempimento, senza pregiudizio delle relative prerogative previdenziali e assistenziali. In particolare, va considerato che per i liberi professionisti impegnati in funzioni pubbliche elettive la tutela al mantenimento del posto di lavoro - da intendersi estensivamente come mantenimento dell'attività lavorativa - diviene effettiva solo se agli stessi, da un lato, è consentita la prosecuzione degli incarichi professionali e, dall'altro, è attribuito il beneficio previdenziale in discussione, a compensazione della ridotta capacità di contribuzione [...]"
- L'Osservatorio sulla Finanza e Contabilità degli Enti Locali (giugno 2024), nell'affrontare la problematica relativa all'onere di contribuzione da parte degli Enti locali e l'impatto dell'orientamento giurisprudenziale sopra illustrato ha formulato il seguente indirizzo interpretativo: “[...] Quanto al presupposto per il versamento, a carico dell'ente, della quota forfettaria contributiva spettante ai liberi professionisti, su loro richiesta, impegnati in funzioni pubbliche elettive di cui all'articolo 86 comma 2 TUEL, l'orientamento applicativo da seguire nell'applicazione della norma è quello indicato dalla recente giurisprudenza della Corte suprema di Cassazione, secondo cui non si configura come necessaria la rinuncia, da parte di detti liberi professionisti, allo svolgimento della propria attività professionale [...]"
- Con la deliberazione 250/2024/PAR la Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha dichiarato inammissibile, in quanto interferente con la giurisdizione ordinaria, la richiesta di parere di un comune riguardo al pagamento dei contributi previdenziali del sindaco libero professionista che non aveva dichiarato l'esplicita ed integrale rinuncia all'attività professionale per la durata del mandato. Nello specifico, pur non negandosi astrattamente come rientrante nella materia della contabilità pubblica quanto regolato dall'art. 86 (oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative) del d.lgs. 267/2000, la Sezione ha motivato la sua decisione - con richiamo di precedenti arresti - sottolineando che la funzione consultiva della Corte non può sovrapporsi con pronunce o con l'attività in corso di altri organi giudiziari. La Corte di cassazione ha già chiarito che i sindaci liberi professionisti hanno diritto al rimborso dei contributi previdenziali minimi, senza dover rinunciare all'esercizio della propria attività professionale, essendo il presupposto dell'aspettativa non retribuita inconcepibile per i lavoratori autonomi. La quota

da rimborsare è quella forfettaria stabilita dal decreto del Ministero dell'Interno in base al reddito minimo imponibile.

Vista la determinazione dirigenziale RG n. 532 del 19/09/2025 avente ad oggetto: "Rimborso oneri previdenziali assessore Claudio Gnutti (art. 86 commi 1 e 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267) periodo 01.07.2020 – 30.06.2025 e contestuale impegno per il pagamento diretto degli oneri previdenziali obbligatori minimi fino al 31.12.2025", con la quale sono state impegnate le somme per effettuare il rimborso: a) in favore dell'Assessore Gnutti Claudio dei contributi obbligatori versati alla gestione IVS commercianti dell'INPS per i periodi dal 27/06/2019 all'11/06/2024, dal 04/07/2024 al 31/12/2024 e per il 1° semestre 2025; b) in favore dell'INPS Gestione Artigiani ed Esercenti attività commerciali relativamente al 2° semestre 2025.

Dato atto che la carica di assessore del sig. Gnutti Claudio è in corso fino a scadenza del mandato sindacale e vista la comunicazione dell'INPS avente ad oggetto "Gestioni autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali – Prospetto contribuzione annuale dovuta" riferita all'anno 2026, registrata al protocollo generale n° 0020997 del 14/05/2026, con la quale si allega il prospetto riepilogativo con gli importi dovuti alla gestione autonoma di iscrizione per i contributi 2026 e si comunica che è possibile effettuare il pagamento utilizzando il modello F24EP;

Ritenuto, pertanto, di assumere contestuale impegno di spesa totale di € 4.611,64 in ordine al pagamento dei contributi obbligatori da versare alla gestione IVS commercianti dell'INPS per l'anno 2026:

ANNO	UNITA'	CONTRIBUTI IVS
2026	1	4.611,64
IMPORTO TOTALE DA VERSARE: € 4.611,64		

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

Tenuto conto che l'apposita dotazione è prevista al capitolo 10111/05 "Oneri previdenziali amministratori" sull'esercizio finanziario 2026 del P.E.G. 2026-2028;

Ritenuta la propria competenza ai sensi degli articoli 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs. 18 agosto 2000 numero 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale in atti;

Verificata l'insussistenza di conflitto di interesse ex art. 6 – bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge numero 190 del 6 novembre 2012, relativamente alla sottoscritta, Responsabile del procedimento;

Si attesta, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 numero 267, l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale;

Dato atto che sarà acquisito il visto di conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti da parte del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 26 del Codice di Organizzazione del Personale;

Considerato che la presente determinazione si perfezionerà con la successiva apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria che ne determinerà l'esecutività, ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Ritenuto di dover provvedere in merito,

DETERMINA

- 1) di stabilire che la premessa narrativa formi parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2) di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la seguente somma complessiva di € 4.611,64 in favore dell'INPS Gestione Artigiani ed Esercenti attività commerciali, relativamente ai contributi obbligatori per l'anno 2026, come segue:
 - Euro 4.611,64 al capitolo 10111/05 "Oneri previdenziali amministratori" (codice conto finanziario U.1.01.02.01.001);

sull'esercizio finanziario 2026 del P.E.G. 2026-2028, dando atto che la scadenza del debito relativo al servizio è il 31/12/2026, e precisamente:

ANNO	UNITA'	CONTRIBUTI IVS
2026	1	4.611,64
IMPORTO TOTALE DA VERSARE: € 4.611,64		

- 3) di effettuare il pagamento dei contributi obbligatori per l'anno 2026 in favore dell'INPS Gestione Artigiani ed Esercenti attività commerciali in un'unica soluzione pari ad € 4.611,64 tramite modello F24EP;
- 4) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- 5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 6) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
- 8) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Francesca Di Nardo, Segretario generale del Comune di Lumezzane;
- 9) di dare atto altresì che, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 241/1990 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso amministrativo al T.A.R. Lombardia, entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio online.

Il 14 maggio 2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI NARDO FRANCESCA *

* Firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005 e smi

